ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LII-*bis***
n. **20**

RELAZIONE
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE
(Anno 2003)

*(Articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Calabria

Trasmessa alla Presidenza il 20 febbraio 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Garante del Contribuente
per la Calabria
Via M. Greco 174 - tel. e fax 0961-720145
88100 Catanzaro

TRANSITO DEL
- 3 MAR. 2004
CAMERA DEI DEPUTATI
SEGRETERIA

Catanzaro, 20 febbraio 2004

Prot. 114/2004

Al SENATO della REPUBBLICA
Ufficio di Presidenza
Palazzo Madama
ROMA

Alla CAMERA dei DEPUTATI
Ufficio di Presidenza.
Palazzo Montecitorio
ROMA

Camera dei Deputati
ARRIVO 3 Marzo 2004
Prot: 2004/0000355/TN

Al GOVERNO della REPUBBLICA
C/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA

Oggetto: Relazione annuale a sensi art. 13, comma 13*bis* legge 212/2000

PREMESSA.

Essendo questa la prima volta che si adempie da parte dei Garanti del Contribuente all'obbligo imposto dall'art. 13*bis* L. 27-07-2000 introdotto dall'art. 94 della L. 289/2002 Finanziaria 2003, è naturale che ci si chieda se, nonostante la diversa formula adoperata per indicarne il contenuto, si debba fare riferimento ai problemi segnalati con le relazioni semestrali al

Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle Direzioni Regionali o Compartimentali delle Agenzie fiscali e al Comando regionale della Guardia di finanza.

Per rendersi conto, però, che così non debba essere, basta appena considerare che sarebbe stato molto più ovvio prevedere l'obbligo a carico dei Garanti (o del Ministero destinatario) di trasmettere al Governo e al Parlamento copie di dette relazioni semestrali. E' quindi giocoforza ritenere che la relazione annuale, anche se in parte di contenuto corrispondente a quelle semestrali, deve seguire un tracciato almeno parzialmente diverso, che, muovendo da una disamina dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, come pleonasticamente recita la norma di legge, si estenda a quei problemi che possono interessare, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, il Governo e il Parlamento della Repubblica attraverso l'individuazione e la segnalazione di disposizioni di legge ritenute incongrue e suscettibili di conseguenze negative nei rapporti medesimi, o di problematiche ritenute degne della loro attenzione.

Ciò stante, la presente relazione di divide in due parti.

Parte prima.

Le esperienze del passato vissute dai componenti di questo Garante nella loro qualità di cittadini e contribuenti, oltre che nell'esercizio delle rispettive funzioni e professioni, consentono di affermare che nell'ultimo decennio, grazie alla politica di apertura perseguita e alla riorganizzazione dei servizi e dell'assistenza al contribuente, si è verificato nel campo dei rapporti con gli uffici del fisco uno sconvolgimento vero e proprio, anche se ancora persistono in qualche angolo dell'apparato residui segni della vecchia mentalità sicuramente destinata a scomparire.

Prova di quanto si asserisce si riscontra, anzitutto, nello scarsissimo numero delle doglianze pervenute a questo Garante in tema di verifiche fiscali. Dalla data di costituzione dell'Ufficio si possono contare sulle dita di una mano le segnalazioni concernenti l'operato della Guardia di finanza, riferite quasi tutte al periodo iniziale. Il che è indice di un pronto

adeguamento da parte di detto Corpo alla nuova normativa di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente, anche attraverso la predisposizione di idonee istruzioni.

Non privi di effetto, ai fini del miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuenti, sono gli istituti dell'**autotutela** e **dell'accertamento con adesione** di cui gli uffici fanno ormai quasi sistematico impiego e che hanno dato luogo ad un notevole decremento dei ricorsi alle Commissioni Tributarie. In particolare, per quanto concerne il primo di detti istituti, va evidenziato che le segnalazioni dei contribuenti in buona parte sono determinate dal ritardo nell'esame delle istanze dirette dagli interessati agli Uffici ed hanno trovato definizione a seguito dell'intervento di questo Garante.

Anche i rapporti tra uffici fiscali e professionisti nel territorio della Regione sembrano improntati a spirito di vera collaborazione. Quello che potrebbe dirsi un convincimento di questo Garante derivante dall'atteggiamento generalmente rispettoso della classe dei commercialisti nei confronti degli organi del fisco, trova una conferma nei frequenti incontri di approfondimento che, con un certo ritmo, si organizzano nel territorio con la partecipazione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate e professionisti impegnati nell'assistenza ai contribuenti.

Quel che va segnalato è una non sufficientemente sollecita definizione delle pratiche dei contribuenti che meriterebbero più pronta attenzione.

Parte seconda.

Se si dovesse fare una graduatoria in funzione del pregiudizio che ne deriva sui rapporti in questione, in testa indiscutibilmente andrebbe posta la disposizione che prevede il **fermo amministrativo degli autoveicoli** per ritardi nel versamento ai concessionari della riscossione di somme portate dalle cartelle di pagamento che attribuisce il relativo potere ai concessionari medesimi (art. 86 D.P.R. n. 602/1973).



Questo problema è stato anche oggetto della precedente relazione di questo Garante al Ministro e alle Agenzie, nonché di una apposita nota diretta al Ministero, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Studio e Politiche Giuridico-Tributarie, del 1.aprile.2003.

Pur essendo inserita in un capo titolato "*Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati*", la norma che lo contempla non concerne il procedimento esecutivo. La misura è infatti completamente avulsa da ogni procedura espropriativa e, di conseguenza, come ormai pacificamente ritenuto anche dall'Amministrazione Finanziaria, non può essere ritenuta un atto dell'esecuzione. E non è neanche una misura cautelare, come si è tentato di considerarla, perché non è strumentale ad altro provvedimento di cui debba assicurare l'attuazione, come il sequestro conservativo la cui validità è limitata nel tempo se non viene promosso il giudizio di merito. Essa, quindi, si configura come una sanzione anomala (appiedamento) con funzione coercitiva che colpisce pesantemente il contribuente senza alcuna possibilità di una difesa preventiva volta a contestarne i presupposti di fatto e di diritto, per cui è palese l'illegittimità della norma che la prevede per violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Carta Costituzionale.

Tale vizio balza maggiormente agli occhi se si tiene presente che per l'irrogazione di sanzioni, anche di importo modesto, il legislatore offre al contribuente un duplice mezzo di difesa, ossia le deduzioni difensive all'ufficio accertatore e l'ordinario ricorso alla Commissione Tributaria (art. 16 D.Lgs.18-12-1997 n.472) e che, per l'autorizzazione al sequestro conservativo come all'accensione di ipoteca sugli immobili, è d'obbligo il contraddittorio, anche nelle ipotesi di eccezionale urgenza e di pericolo nel ritardo (V. art. 17 stesso D.Lgs.).

E per giunta la disposizione inserita con D.L.11.12.1996, n.669, nell'articolato del D.P.R. n. 602/1973 con il n. 91*bis*, è stata poi modificata peggiorativamente per il contribuente con legge delegata (articolo 1, comma 1, lett. q D.Lgs. 27-04-2001, n. 193) senza che dalla legge di delega fosse conferito il relativo potere. La legge di delega (28.09.1998 n.337) prevede invero solo un potere di "snellimento e di razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del



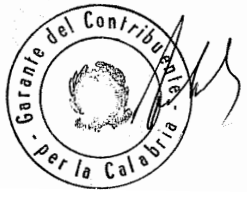
principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano tra l'altro la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita dei beni immobili e dei beni mobili registrati".

Ed in questa formula non può intendersi ricompreso il potere di modificare la norma precedente in senso sfavorevole al contribuente, con l'attribuzione ai concessionari della riscossione della facoltà di applicazione indiscriminata della misura del fermo, prima riservata alle Direzioni Regionali delle Entrate e sottoposta alla condizione che fosse andato a vuoto un tentativo di pignoramento del bene. Per cui è più che evidente una ulteriore causa di illegittimità della disposizione per violazione della regola sancita dall'art.77 della Costituzione.

I denunciati motivi di incostituzionalità rimangono integri anche a seguito della direttiva del 09/04/2003 prot. n. 2003/57413 dell'Agenzia delle Entrate, diretta all'Ascotributi, che si limita a raccomandare ai concessionari di preavvisare il contribuente almeno venti giorni prima del provvedimento irrogativo della sanzione in questione. Oltretutto, la predetta raccomandazione non prevede un vero e proprio preavviso, ma una sospensione temporale dell'efficacia del fermo, per cui finiscono per gravare sul contribuente che nel frattempo estingue l'obbligazione le spese di iscrizione e di cancellazione dello stesso al PRA.

A parte questi indiscutibili motivi di incostituzionalità, la norma presenta anche aspetti odiosi che ne suggeriscono l'abrogazione o incisive modifiche.

Essa infatti, oltre a colpire pesantemente anche per debiti di modica entità, può essere inflitta per pretese fiscali palesemente ingiuste avverso le quali sia stata proposta opposizione e senza obbligo di attendere la decisione dell'organo accertatore e del giudice tributario sulla istanza di sospensione, esponendo quindi l'A.F. al rischio dell'azione giudiziaria di risarcimento del danno ingiusto per il ritardo degli uffici fiscali nel decidere sulle istanze di annullamento e di sospensione loro prodotte. E non di rado (ci si riferisce a casi effettivamente verificatisi) viene applicata anche per debiti estinti o definiti (ad esempio per condono), prima che sia stato disposto e comunicato il provvedimento di sgravio.



Ma trattasi di misura odiosa anche perché risponde ad una logica perversa, quella dell'appiedamento del contribuente per costringerlo all'adempimento. Essa infatti non colpisce qualcuno soltanto dei veicoli a lui intestati in ragione dell'entità del debito, come avverrebbe se si trattasse di atto dell' esecuzione, ma indiscriminatamente tutti i suoi veicoli, a costo di privare chi ne è colpito della possibilità di svolgere la sua normale attività lavorativa e di provvedere agli ordinari bisogni suoi e della famiglia e di dar luogo, inoltre, a cagione di una frettolosa e imponderata soluzione, a conseguenze anche gravissime (ad esempio: fallimento di aziende e ricorso al prestito usurario).

La misura poi appare ancor più vessatoria per i contribuenti che siano nel contempo creditori del Fisco, che, spesso a distanza di molti anni da quello di insorgenza del credito, non riescono neanche ad avere informazioni dagli Uffici fiscali sui tempi di attesa ancora necessari per l'erogazione delle somme dovute e si trovano quindi nell'impossibilità di programmare le proprie attività ed impegni oltre che in quella di avvalersi dell'istituto della compensazione, previsto dall'art. 8 dello Statuto del Contribuente e rimasto in pratica una mera proclamazione di intenti.

Come è noto, contro la misura in parola ormai dappertutto si vanno esperendo dai contribuenti che ne sono colpiti le azioni giudiziarie più disparate essendovi incertezza sulla natura giuridica del provvedimento e sulla competenza a disporne la sospensione ed a pronunciarne l'annullamento. Stanno avendo successo, invece, le azioni di risarcimento del danno, in ordine alle quali non sorgono problemi di competenza o giurisdizione, ed in alcuni casi sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità della norma per violazione del diritto di difesa.

Il problema del rimborso di imposta è innegabilmente motivo di grave pregiudizio per i rapporti di fiducia e di collaborazione che tanto stanno a cuore al legislatore dello Statuto del Contribuente, a prescindere dalla inflizione della misura delle"ganasce fiscali". Esso è ormai inveterato, riguardando crediti per i quali il ritardo va oltre ogni limite di ragionevolezza e non è ulteriormente giustificabile dalla asserita mancanza di fondi. Ed è veramente utopistico pensare che lo stato di esasperazione dei contribuenti creditori possa essere sopito o attenuato dal fatto che i loro crediti siano stati già verificati e convalidati dai competenti Uffici



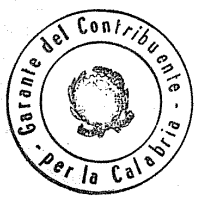
dell'Amministrazione debitrice, ché, anzi, la notizia dell'avvenuta convalida suscita spesso aspettative e speranze che man mano svaniscono e sono quindi motivo di ulteriore disappunto.

E' necessario che il problema venga affrontato con sollecitudine, evitando che, permanendo questo stato di cose, esso si aggravi ulteriormente e incancrenisca.

A tanto bisogna provvedere, dovendosi oltretutto eliminare la grave stortura determinata dal ritardo. Questo invero, in spregio al principio dell'obbligo della contribuzione dei cittadini in base alla loro capacità contributiva (art. 53 Costituzione) e della normativa che prevede i limiti e stabilisce i modi con cui ciascuno deve subire la spoliazione di parte del suo reddito per partecipare nella giusta misura alla gestione della cosa pubblica, si risolve nei confronti dei creditori del Fisco in un ulteriore illegittimo aggravio che sbilancia a loro sfavore il giusto equilibrio dell'onere contributivo determinato secondo il principio costituzionale di cui sopra.

Restando sempre nel tema concernente questo annoso problema, qualche riflessione merita la disposizione di cui al comma 58 dell'art. 2 della Finanziaria 2004, la quale dispone che "nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto del contribuente".

La norma, che sembra ispirata all'esigenza di migliorare il rapporto di fiducia dei contribuenti verso il Fisco attribuendo a questo la generosa disponibilità a soddisfare crediti prescritti (anche e soprattutto a causa del suo ritardo) ma pur sempre legittimi se nel nostro sistema civilistico essi non si estinguono ma si trasformano in "doveri morali od obbligazioni naturali" (art. 2034 e 2940 C.C.), contiene due pesanti limitazioni (una di carattere oggettivo e l'altra di ordine temporale) che sono suscettibili di aumentare l'indignazione degli esclusi.



Peraltro, giustifica ragionevoli perplessità il significato del preambolo " *nel quadro delle……"* cui si potrebbe attribuire il valore di un annuncio del buon proposito dell'Amministrazione Finanziaria di affrontare e risolvere gradualmente il problema di rimborsi. Se però, come non è da escludere stante il manierismo cui ai tempi odierni sempre più si ricorre, il preambolo stesso dovesse risultare solo una trovata coreografica, a nessuno sfugge l'effetto pregiudizievole che lo stesso produrrebbe sui rapporti "di fiducia e di collaborazione".

Parimenti ci si chiede se non sia inutile o, comunque, di scarsissimo vantaggio per i contribuenti, la disposizione di cui all'art. 10 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito e modificato con L.24-11-2003 n.326.

L'articolo prevede per i contribuenti creditori d'imposta **intestatari di conto fiscale** la possibilità di ottenere dall'Agenzia delle Entrate l'attestazione formale dei loro crediti e della relativa liquidità. Ma stabilisce anche, per effetto di una clausola inserita con la legge di conversione, la sua inutilizzabilità ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione.

Anche in ordine alla disposizione di legge in esame, sono d'obbligo alcune considerazioni:

1°) La norma ha contenuto innegabilmente positivo per il contribuente cui attribuisce il diritto di ottenere, d'ora in poi, un'attestazione contenente, oltre al resto, la data orientativa dell'erogazione del credito, per conoscere la quale inutili sono risultate finora tutte le insistenti richieste rivolte agli organi locali e a quelli Centrale dell'Agenzia delle Entrate dagli interessati e dai Garanti. E' da augurarsi però che gli Uffici siano davvero in condizione di fare attestazioni del genere;

2°) Anche questa norma esclude una grossa fetta di contribuenti, che potrebbero vieppiù inasprirsi nei confronti del fisco inadempiente;

3°) Innegabilmente il limite alla utilizzabilità dell'attestazione vanifica in gran parte lo spirito della norma, ma esso era imprescindibile per l'evidente ragione che dovevasi eliminare l'assurdità del testo iniziale che consentiva ai contribuenti di chiedere all'Ufficio fiscale competente l'attestazione di cui trattasi anche al solo fine di utilizzarla



immediatamente dopo contro di esso; in buona sostanza, di dotarli dell'arma migliore per colpirlo giudizialmente:

4°) A ben pensare questo era il vantaggio preminente che derivava al contribuente dall'ottenimento dell'attestazione: appare quanto meno strano che in questo vantaggio il Governo abbia ravvisato la ricorrenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza per legiferare sullo specifico punto a mente dell'art. 77, 2° comma, della Costituzione;

5°) Il legislatore in sede di conversione e di modifica non deve aver tenuto nella giusta considerazione l'art. 474 c.p.c. che non contempla tra i titoli esecutivi che abilitano il creditore all'azione espropriativa le attestazioni o certificazioni amministrative:

6°) Il legislatore medesimo, menzionando, nella clausola di inutilizzabilità della attestazione del credito, il procedimento monitorio, che non è esperibile davanti alle Commissioni Tributarie, ha evidentemente dimostrato di condividere l'indirizzo espresso dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza 10725, del 23/05/2002, secondo cui non sarebbe applicabile la disposizione attributiva della giurisdizione in materia fiscale alle Commissioni Tributarie (art. 2 del D.Lgs. 31-12-1992 n.546) quando si agisca per un rimborso di imposta in forza di un formale riconoscimento (o di una attestazione) del debito e della sua liquidità da parte della amministrazione debitrice e, al contrario, sarebbe esperibile l'ordinaria azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art 2033 Codice civile, davanti al giudice ordinario; sarebbe quindi legislativamente fissato il principio enunciato dalla Suprema Corte.

Al riguardo questo Garante non vuole esprimere giudizi sul pronunciato della Suprema Corte, ma non può fare a meno di evidenziare come dalla sua applicazione discende uno sconvolgimento delle regole sulla giurisdizione. Se questa deve essere ripartita tra i vari ordini in ragione di criteri oggettivi inerenti alla materia e all'oggetto del giudizio, è singolare che, nella ipotesi contemplata dalla Corte Suprema, la scelta della giurisdizione possa essere affidata al contribuente creditore a seconda che egli, già in possesso di formale attestazione del credito o potendola ottenere con speditezza, ritenga di doverne fare uso immediato (producendola unitamente al ricorso o all'atto di citazione davanti al giudice civile) o di rinviarne la produzione in una fase successiva del procedimento o addirittura rinunciarvi in presenza di altre valide prove del suo credito ed optare, così, per il ricorso al giudice tributario.



Su questa singolarità, a parere di questo Garante, sia il Governo quale organo proponente, sia il Parlamento dovrebbero fermarsi a riflettere ai fini di una più chiara ed inequivocabile statuizione, sia pure di carattere interpretativo, essendo di interesse generale, e non soltanto dei contribuenti, che le norme sulla giurisdizione siano precise e categoriche e non si prestino a facili elusioni come nella fattispecie. La certezza del diritto è una conquista per tutti e va perseguita ad ogni costo.

Nella specie si tratta di scegliere tra due soluzioni possibili, quella di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione nei giudizi di rimborso di imposta comunque istaurati e sulla base di qualunque mezzo di prova esperibile, riservando al giudice tributario la giurisdizione circa l'an ed il quantum debeatur o quella di specificare che, invece, compete al giudice speciale la giurisdizione sui rapporti fiscali di qualunque genere, compresi quelli aventi ad oggetto il rimborso di imposte, a prescindere dal mezzo di prova disponibile.

E' evidente che la seconda opzione potrebbe risultare pregiudizievole per i contribuenti creditori che verrebbero privati della possibilità di ricorrere al giudice civile nella forma rapida del processo monitorio. Ma fino a quando persistono, come a questo Garante sembra, seri motivi di perplessità sulla bontà dell'indirizzo della Suprema Corte, si impone, anche nel loro interesse, una regola chiara dettata dall'organo cui appartiene il relativo potere.

Poche parole si ritiene di dovere spendere con riguardo all'inadempienza del Governo, per l'esattezza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che a ben tre anni e mezzo dall'entrata in vigore dello Statuto, non ha soddisfatto l'obbligo di emanare le norme attuative delle disposizioni sulla tutela patrimoniale del contribuente (art.8), fra cui quella di cui al comma 1 che riguarda la compensazione dei debiti e dei crediti tributari. E chiaro che da tale inadempienza discende l'impossibilità per i contribuenti, in molte situazioni, di estinguere le loro obbligazioni con tale sistema, determinando a loro sfavore quello squilibrio nell'onere contributivo di cui si è già parlato.



L'intervento legislativo si auspica, anche, per la determinazione dei reali poteri del Garante del Contribuente e della posizione giuridica dei componenti, con riguardo alle incompatibilità, ai motivi di cessazione e di decadenza dalla carica che non sono stati regolati dalla norma istitutiva.

Sarebbe poi opportuno che venisse posta fine alla diatriba circa la competenza dei Garanti in tema di tributi locali.

Alla stregua della norma istitutiva, al quesito se il legislatore abbia inteso assicurare ai contribuenti una forma di tutela in qualsivoglia loro rapporto tributario o se invece si sia preoccupato solo dei rapporti dei contribuenti medesimi con l'Erario, lasciando alle autonomie degli enti locali le scelte politiche relative ai rapporti tributari di loro competenza, a parere di chi scrive si dovrebbe propendere per la seconda ipotesi, tanto più che nelle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali , era ed è prevista la facoltà di nominare propri difensori civici con ampi poteri circa i rapporti tra amministrazione e cittadini.

L'art.13 dello Statuto non contiene, invero, alcun riferimento neanche indiretto agli enti locali ed anzi sembra interessarsi solo dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, che risulta espressamente menzionata dal comma 6 .

Oltretutto l'elencazione degli organi a cui deve essere comunicato dal Garante l'esito delle segnalazioni dei contribuenti comprende solo quelli dell'Amministrazione Finanziaria, sicché torna difficile capire come, nonostante ciò, il legislatore possa aver inteso comprendervi anche organi delle amministrazioni locali, in maniera da potere assimilare alle direzioni regionali o compartimentali delle agenzie fiscali ed ai comandi di zona della Guardia di finanza, i sindaci dei comuni ed i presidenti delle giunte regionali e provinciali.

Né in verità da altre norme dello Statuto è dato evincere il diverso intendimento del legislatore.

Persistendo, però, diversità di vedute tra i vari Garanti e tra componenti di uno stesso Garante, sarebbe quanto mai opportuno che il problema venisse affrontato dal legislatore in occasione e unitamente alla

regolamentazione dei poteri dei Garanti e della posizione giuridica dei componenti, per la quale risulta che da parte del Comitato Nazionale dei Garanti è stata presentata una proposta di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Altro tema su cui sarebbe opportuno intervenire, a parere di questo Garante, è quello sollevato da un gruppo di contribuenti che si sono a lui affidati e da migliaia di altri che invece hanno proposto ricorso davanti alle Commissioni Tributarie e che ha ad oggetto il credito di imposta (ex art. 8 Legge n. 388/2000) accordato alle imprese per investimenti nelle aree depresse, Calabria compresa.

Questi contribuenti hanno denunciato l'irragionevolezza dei recenti avvisi emessi dagli Uffici locali dell'Agenzia e volti al **recupero dei crediti di imposta utilizzati in compensazione nella mattinata del 13-11-2002** ed in parte anche nei giorni immediatamente successivi, sull'assunto che essi non potevano conoscere quella mattina la norma di sospensione del beneficio (art. 1. D.L.12-11-2002 n. 253) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo il pomeriggio di quello stesso giorno o avevano fatto affidamento sulla utilizzabilità presso le banche delegate dell'apposito codice 6734 riguardante appunto le compensazioni ex art. 8 Legge 388/2000, codice sospeso poi solo in data 18-11-2002.

Sostengono detti contribuenti che la pretesa è ingiusta perché viola i principi di cui all'art. 5 (informazione del contribuente), all'art. 6 (conoscenza degli atti) e all'art. 10 (tutela dell'affidamento e della buona fede) dello Statuto del Contribuente.

Questo Garante si è già fatto portatore delle doglianze dei contribuenti presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero con nota del 12-12-2003 prot. n.495

Se è espressamente fatto obbligo all'Amministrazione Finanziaria "***di assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria***" ed idonee iniziative di informazione elettronica ai fini dell'aggiornamento in tempo reale del contribuente (v. art. 5 Statuto) e se i rapporti tra contribuente e Fisco debbono essere improntati al



principio della collaborazione e della buona fede (art.10), questo Garante è pienamente convinto della necessità di un intervento legislativo volto al riconoscimento della buona fede dei contribuenti nella fattispecie e alla legittimazione del loro operato. Nei casi più discutibili deve essere comunque annullata la pretesa relativa a interessi e sanzioni per comportamenti posti in atto a causa di omissioni e di ritardi dell'Amministrazione (c. 2 art. 10) .

La presente relazione redatta dal presidente del Garante dott. Francesco ISABELLA, viene approvata e sottoscritta da tutti in componenti nella riunione del 20 febbraio 2004.

I Componenti

Gen. Francesco PEZZOTTI

Rag. Salvatore MULEO

Il Presidente

Dott. Francesco ISABELLA

Garante del Contribuente - per la Calabria